



Da aspat@pec.it

Ill.mo Presidente GRC

On. Vincenzo De Luca

capo.gab@pec.regione.campania.it

Al Direttore Generale

Tutela della Salute e Coordinamento

Avv. Antonio Postiglione

dq.500400@pec.regione.campania.it

Al Dirigente STAFF

Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Dr. Luigi Riccio

dq04.staff02@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Oggetto: Istanza – diffida relativa a disposizioni di cui al DCA 107 del 10/12/2019.

L' **ASPAT – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale** – in persona del Presidente p.t. quale legale rapp.te p.t. Dott. Pier Paolo Polizzi, con sede in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Impero n. 10 (già via G. Luraghi) - C.F. e P. IVA 05964321219,

ESPONE QUANTO SEGUE

Si premette che l'esponente ASPAT Campania – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale è un'Associazione tra i Centri (Ambulatori) operanti nel settore sanitario e sociosanitario che erogano prestazioni e servizi sanitari in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale della Campania, che ha tra i suoi scopi statuari quello della tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli Associati ed a tale fine, sempre per espressa previsione statutaria, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, Enti, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati ed a qualsiasi autorità giurisdizionale.

Nell'ambito della propria attività e venendo ai fatti oggetto della presente istanza-diffida, sono pervenute numerose segnalazioni dai propri Associati circa l'applicazione di talune disposizioni di cui al DCA n. 107 del 10.12.2019, avente ad oggetto "DCA n. 99 del 04.12.2019 – Disposizioni regolatorie delle attività degli studi professionali odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie nonché semplificazioni nella procedura di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legge 241/1990 – Rettifica".

Ci si riferisce, in particolare, a quanto regolamentato nell'art. 8 dell'Allegato A, intitolato alle **“Attività soggette a SCIA”** e nel quale è – tra l'altro – previsto che *“Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), secondo la disciplina dell'art. 19 L. n.241/1990, l'apertura dell'attività, l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento dell'esercizio delle attività sanitarie per l'erogazione delle prestazioni a minore invasività, di cui all'art.6 elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento da parte degli:*

- a) *studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche;*
- b) *studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P, che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa e di diagnostica strumentale (...).”*

Quindi, a comma 2, è previsto che *“Gli studi professionali medici e chirurgici e le St-P di cui al comma precedente devono in ogni caso possedere, ai fini dell'esercizio delle attività, i requisiti minimi previsti dalla DGRC 3958/2001 così come modificata dalla DGRC n.7301/2001 e s.m.i..”*.

Orbene, in mancanza di opportuni e precisi chiarimenti in merito a tale ultimo comma, si sta verificando nella pratica che attraverso la creazione di St-P tra medici, anche di diversa specializzazione, con la semplice presentazione di una Scia vengono aperte strutture che nulla hanno a che vedere con lo *“studio professionale”*, ma che – invece – sono veri e propri *“ambulatori”*, così sfuggendo gli stessi al regime autorizzatorio per questi previsto e, soprattutto, alle ulteriori limitazioni che comporta l'apertura di ambulatori medici sul territorio.

In buona sostanza, poiché la richiamata disposizione di cui al comma 2 prevede che le St-P devono possedere, ai fini dell'esercizio delle attività descritte nel comma 1, i requisiti minimi previsti dalla DGRC n.7301/2001 e s.m.i., **ciò ha ingenerato nella pratica la errata convinzione che attraverso la Scia possano essere messe in esercizio strutture che travalicano i limiti propri dello studio professionale**, dimenticando che il DCA n. 107/2019, intervenuto a rettifica del DCA n. 99/2019, detta la disciplina dell'apertura degli *“studi professionali”*.

Ed a conferma di ciò, si consideri che la rettifica apportata dal DCA n. 107 – secondo quanto emerge dalle premesse del medesimo Decreto – si è resa necessaria proprio perché si era **“PRESO ATTO che il DCA n.99 del 4.12.2019 riporta in alcune parti dell'allegato, per mero errore materiale, il riferimento agli ambulatori;”** e che, pertanto, si era **“RITENUTO di dover rettificare, in parte qua, il DCA n.99 del 04.12.2019, al fine di maggiore chiarezza e certezza applicativa, anche a tutela dell'utenza;”**.

Ebbene, l'intento che si era inteso perseguire e di cui si è dato ora contezza non pare essere stato raggiunto, proprio considerando la concreta applicazione delle disposizioni del DCA.

La scrivente Associazione ha contezza di strutture sanitarie, gestite da St-P, che raggiungono dimensioni considerevoli, nell'ordine di 4/500 mq, che presentano al loro interno una pluralità di professionisti sanitari, con personale medico di varia specializzazione e personale non medico.

Ad esempio, in campo riabilitativo, vi sono strutture gestite da St-P, aperte con la presentazione di una semplice Scia, al cui interno sono presenti piscine, palestre, una pluralità di boxes per il trattamento fisioterapico, una pluralità di collaboratori e, soprattutto, si presentano come aperte al pubblico, senza necessità dell'appuntamento.

E' bene ricordare, in proposito che nello "studio professionale" prevale l'apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per "ambulatorio" si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte.

Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa.

Del resto, la necessità di una ulteriore rettifica al DCA in argomento si impone proprio per la particolarità della gestione di uno studio professionale per mezzo di una St-P. Si consideri che recentemente la giurisprudenza amministrativa si è occupata della fattispecie, evidenziando che nel caso di strutture gestite da St-P ***"La forma societaria denota implicitamente una forma organizzativa di tipo imprenditoriale, lontano dalla prevalenza dell'apporto intellettuale della professione rispetto all'organizzazione (...)"***, come sarebbe richiesto per lo studio professionale, presentandosi ***"(...) molto più vicino, se non corrispondente, a una struttura come quella ambulatoriale, in cui l'organizzazione di mezzi e personale risulta prevalente rispetto alle singole prestazioni professionali (...)"*** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sentenza n. 4428/2019).

I Giudici del capoluogo laziale attraverso un riepilogo della normativa più rilevante e dei precedenti giurisprudenziali ribadiscono il principale, e oramai noto, discrimine tra studio odontoiatrico e medico da un ambulatorio, ovvero l'elemento organizzativo-strutturale. Gli ambulatori, infatti, hanno una propria organizzazione di mezzi e di personale e, quindi, gli stessi non costituiscono lo studio o gabinetto privato o personale in cui il medico esercita la sua professione.

Inoltre, i Giudici sottolineano come, anche dopo l'emanazione del D.Lgs. 229/1999, che ha obbligato gli studi medici eroganti procedure diagnostiche e terapeutiche di particolari complessità di dotarsi di autorizzazione sanitaria (riflesso della maggiore complessità organizzativa dell'ambulatorio rispetto allo studio medico), ***"l'elemento differenziale tra le strutture in questione non risulta quello della tipologia di prestazione ivi espletata bensì quello organizzativo, considerato che l'ambulatorio equivale a una struttura sanitaria in cui si svolgono prestazioni caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse umane, materiali e organizzative utilizzate per l'esercizio dell'attività che, mettendo in ombra l'attività medico professionale, configura una impresa ai sensi dell'art. 2082c.c."*** (cfr. TAR Lazio, cit.).

Ripetesi, dal momento che il DCA 107/19 al richiamato art. 8, comma 2, dell'Allegato A impone in ogni caso il possesso dei requisiti di cui alla DGRC n. 7301/2001 per gli studi professionali di cui al comma 1, si è ingenerata la convinzione che – appunto – attraverso il possesso dei detti requisiti si possa superare il regime autorizzatorio pur previsto dalla ridetta DGRC 7301/2001; ma, per questa via, si assiste nella pratica all'apertura di veri e propri ambulatori, nel senso descritto in precedenza.

Senza arrivare alla conclusione che le St-P titolari di presidi sanitari debbano sempre munirsi dell'apposita autorizzazione in quanto non possono che essere a capo di struttura di tipo ambulatoriale (come, peraltro, sembrerebbe emergere dalla sentenza del TAR Lazio succitata), si ritiene che un chiarimento e/o rettifica del DCA n. 107/2019 si imponga nel senso descritto, poiché l'applicazione pratica (ma errata) delle disposizioni di cui al ridetto DCA ha come logica ed inevitabile conseguenza, oltre alla confusione dell'utenza, anche il rischio che il sistema autorizzatorio regionale, basato anche e soprattutto sulla stima del fabbisogno assistenziale territoriale.

E' evidente che l'apertura di veri e propri presidi ambulatoriali con la presentazione della sola Scia esimerà quelle strutture dal rispetto del vincolo della programmazione regionale che è lo strumento elettivo per valutare l'effettiva necessità sul territorio di installare nuovi operatori, colmando così eventuali lacune nell'accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo che sia garantita una assistenza medica che si adatti alla necessità della popolazione e, ancora, che ricomprenda tutto il territorio e tenga conto delle aree geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate.

Pertanto, come si vede, la errata e travisata applicazione delle disposizioni di cui al DCA 107/2019 finisce con l'incidere negativamente anche sugli interessi della Parte Pubblica, nel caso rappresentata da codesto Spett.le Ente Regionale, che rischia di perdere il controllo dell'intero regime autorizzatorio della sanità privata, con tutte le conseguenze anche in termini qualitativi per la salute pubblica.

Tutto ciò premesso, esposto e motivato, l'**ASPAT – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**, nella qualità che precede,

CHIEDE

che codesta Spett.le Regione Campania, espletate le opportune verifiche circa il contenuto della presente istanza, **voglia procedere ad emanare una circolare interpretativa delle disposizioni di cui agli Allegato A) ed Allegato 1) del DCA 107/2019** con cui venga garantito il rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla distinzione tra "*studio professionale*" ed "ambulatorio medico" e, quindi, al relativo regime autorizzatorio.

Confidando in un fattivo riscontro alla presente, si porgono deferenti saluti.